



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Concorrenza sleale: come denunciare?

Autore: Redazione | 01/07/2021



Le aziende devono competere sul mercato in modo leale. In caso contrario, possono agire in diverse sedi per reprimere il comportamento scorretto del proprio competitor.

Sei un imprenditore ed operi nel settore della produzione dei software. I tuoi

programmatore sono la vera ricchezza dell'impresa. All'improvviso, un'azienda competitor ha assunto 10 dei tuoi migliori dipendenti portando alla paralisi momentanea della tua attività. Vuoi sapere cosa devi fare per denunciare una simile condotta.

Nel nostro ordinamento, vige la libertà di mercato. La concorrenza tra operatori economici, tuttavia, deve svolgersi in modo leale e corretto. Ma cosa fare in caso di **concorrenza sleale**? **Come denunciare** simili comportamenti assunti dai player del mercato? La legge offre al soggetto che subisce atti di competizione scorretta diversi strumenti per tutelare i propri diritti e per reprimere la condotta sleale. Ma andiamo per ordine.

Concorrenza sleale: cos'è?

Nel nostro ordinamento, esiste un'apposita norma **[1]** che tipizza una serie di ipotesi principali di **concorrenza sleale**, ovvero, comportamenti che evidenziano una **distorsione delle regole del mercato** da parte di un operatore economico.

Le fattispecie di concorrenza sleale tipizzate dal legislatore sono le seguenti:

1. utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri;
2. **imitazione** servile di prodotti di un concorrente;
3. compimento, con qualsiasi altro mezzo, di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un **concorrente**;
4. diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il **discredito**;
5. appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
6. valersi, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

All'interno di questa ultima fattispecie di concorrenza sleale viene fatto rientrare, pacificamente, anche lo **storno di dipendenti**, ossia, l'illegittima assunzione di dipendenti del competitor effettuata per danneggiare l'altrui azienda. In particolare, per esserci storno di dipendenti, il passaggio del personale da un'azienda ad un'altra deve avvenire con modalità tali da lasciar presagire l'intento lesivo del competitor che vuole privare l'altrui azienda di un asset

importante e creare un immediato disagio organizzativo. Ciò avviene, ad esempio, quando:

- vengono assunti molti dipendenti;
- i **dipendenti stornati** erano fondamentali per l'altra azienda;
- i lavoratori lasciano il lavoro in tronco, senza rispettare il preavviso di dimissioni;
- l'azienda competitor ha fatto scouting per convincere i dipendenti a transitare.

Concorrenza sleale: quali rimedi?

La legge offre al soggetto che subisce **atti di concorrenza sleale** la possibilità di agire in giudizio e chiedere:

1. l'inibizione delle **condotte sleali**;
2. il **risarcimento del danno** subito.

Il ristoro del pregiudizio subito può essere ottenuto quando l'autore del comportamento scorretto ha agito con dolo e colpa. Sotto questo profilo, occorre evidenziare che, una volta accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Inoltre, come sanzione accessoria, quando il giudice ordina il risarcimento del danno può anche essere ordinata la **pubblicazione della sentenza** al fine di rendere edotti i consumatori del comportamento scorretto tenuto dal competitor.

Repressione della concorrenza sleale: il ruolo delle Camere di commercio

La disciplina codicistica della concorrenza sleale prevede che, nelle ipotesi in cui gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dagli enti che rappresentano la categoria. Sulla base di questa previsione, la legge **[3]** ha affidato alle **Camere di commercio** la legittimazione attiva alla proposizione dell'azione per la **repressione della concorrenza sleale**. Tale previsione si inserisce nel ruolo riconosciuto a tali enti a presidio di un sano dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, che garantisca sia alle imprese che ai

consumatori finali, la correttezza e la **trasparenza del mercato**.

In caso di minaccia al mercato concorrenziale, le Camere di commercio possono, dunque, agire sia d'ufficio che **su denuncia di parte**, dopo aver valutato se sussistono realmente comportamenti scorretti o illeciti.

Note

[1] Art. 2598 cod. civ. **[2]** Artt. 2599-2600-2601 cod. civ. **[3]** L. 580/1993.